



CIRCOLARE SETTIMANALE DELLO STUDIO

NUMERO 9 DEL 29 APRILE 2022

LA SETTIMANA IN BREVE

■ **LE PRINCIPALI NOTIZIE FISCALI DELLA SETTIMANA**

Pagina 2

LA SCHEDA INFORMATIVA

■ **DECRETO BOLLETTE (CONVERSIONE DECRETO ENERGIA)**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 98 del 28 aprile 2022 il cd. Decreto bollette, la legge n. 34 del 27 aprile di conversione del decreto - legge 1° marzo 2022, n. 17, recante “misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

Il provvedimento è in vigore dal 29 aprile 2022, in questa scheda riepiloghiamo le novità.

Pagina 5

■ **ABITAZIONE PRINCIPALE, NIENTE DOPPIA ESENZIONE**

La Consulta rinforza i paletti sulla doppia abitazione principale.

Pagina 17

AGGIORNAMENTO - AGEVOLAZIONI

■ **INCENTIVI PMI PER INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0: INVIO DELLE DOMANDE DAL 18 MAGGIO**

Al via gli incentivi “Investimenti sostenibili 4.0” per il sostegno di investimenti imprenditoriali che favoriscano la trasformazione tecnologica e digitale delle PMI, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

Le domande potranno essere compilate e inviate attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito di Invitalia, secondo le seguenti tempistiche:

- ◆ a partire dalle ore 10.00 del 4 maggio 2022 è possibile compilare la domanda
- ◆ mentre l'invio potrà essere effettuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a partire dal 18 maggio 2022.

Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022 sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle domande.

Pagina 18

■ **FONDO IMPRESA FEMMINILE, AL VIA FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NEL NUOVO BANDO INVITALIA**

Mancano pochi giorni al lancio del Fondo impresa femminile 2022, l'iniziativa mirata a favorire le iniziative imprenditoriali delle donne.

Pagina 28

■ **BONUS MOTO 2022: COS'È, COME FUNZIONA, REQUISITI, DESTINATARI E VANTAGGI**

Il bonus moto 2022 è un altro interessante incentivo mirato a chi vuole acquistare un veicolo a due ruote, non per forza elettrico.

Pagina 32

■ **BONUS BICICLETTE 2022: COS'È E COME FUNZIONA**

Il bonus mobilità sostenibile è un incentivo fino a 750 euro per acquisto biciclette, monopattini e abbonamenti ai mezzi pubblici.

Pagina 33

PRASSI DELLA SETTIMANA

■ **I DOCUMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Pagina 36

SCADENZARIO

■ **SCADENZARIO DAL 29.04.2022 AL 13.05.2022**

Pagina 37

LA SETTIMANA IN BREVE

Vediamo insieme la carrellata delle principali notizie fiscali della settimana.

IN EVIDENZA

Regime fiscale compensi e rimborsi ASD: l'Agenzia chiarisce

Con l'interpello [190_2022](#) l'Agenzia chiarisce quali sono i **requisiti soggettivi necessari per la qualificazione come redditi diversi delle indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai collaboratori delle ASD** (Articolo 67, comma 1, lettera m) del TUIR). In particolare, si afferma che le prestazioni dei collaboratori devono rispondere ai requisiti dettati dalla normativa ma anche **rientrare tra le mansioni previste come necessarie all'attività sportiva dalle rispettive federazioni**. L'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, stabilisce che rientrano tra i redditi diversi le somme erogate «*nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche (...) da CONI, federazioni sportive associazioni, società e qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto*». Le prestazioni devono:

- essere effettuate senza vincolo di subordinazione tra società/associazione e collaboratore,
- essere prive del carattere di professionalità

I soggetti interessati sono coloro che partecipano all'«*esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche*» ovvero *atleti dilettanti, allenatori, giudici di gara, commissari speciali, compresi coloro che per funzioni di rappresentanza presenziano all'evento sportivo*»; sono comprese le attività di **formazione, didattica, preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica** nonché le prestazioni di carattere amministrativo gestionale.

L'ispettorato del lavoro (circolare del 1° dicembre 2016, prot. 1/2016, ha infine aggiunto la condizione «*che il soggetto percettore svolga **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti e delle indicazioni fornite dalle singole federazioni, tra quelle necessarie per lo svolgimento delle attività sportive***».

Comunicazione lavoro occasionale: OK alle mail anche dopo il 1° maggio

Il decreto fisco-lavoro n. 146/2021 ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva dell'utilizzo di lavoro autonomo occasionale. Sul tema l'ispettorato del lavoro ha pubblicato la nota n. 29-2022, con gli indirizzi a cui fare gli invii e le FAQ con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022 e la nota del 393 del 1 marzo 2022. Era stato stabilito che dal 1° maggio 2022 l'applicazione online disponibile sul portale ministeriale www.Servizi.Lavoro.gov.it sostituisse la comunicazione via posta elettronica agli ispettorati territoriali e divenisse l'unica modalità valida per evitare sanzioni. Con una nuova nota del 22 aprile, l'ispettorato ha comunicato invece che la modalità via mail potrà ancora essere utilizzata anche dopo il 1° maggio per casi particolari come *indisponibilità dell'applicativo e altre cause di forza maggiore*. Gli indirizzi degli ITL restano quindi

attivi ma la nota precisa che **eventuali verifiche si concentreranno sui soggetti che utilizzano questa modalità di comunicazione.**

Integratori alimentari con aliquota IVA al 10%

Sulla commercializzazione degli integratori alimentari a base di fermenti lattici in grado di agire sull'equilibrio della flora intestinale e favorire la funzione digestiva si applica l'Iva nella misura del 10%. L'Agenzia delle entrate, alla luce della classificazione effettuata da ADM, con la risposta n. 226 del 28 aprile 2022, afferma che ai prodotti oggetto del presente interpello sia applicabile l'aliquota IVA del 10%, ai sensi del n. 80) della Tabella A, parte III, poiché la voce doganale 2107 della Tariffa in vigore fino al 31 dicembre 1987, da questo richiamata, corrisponde oggi alla voce 21.06.90 della Nomenclatura Combinata vigente.

Esenzione IMU prima casa coniugi con residenze diverse

Il MEF rispondendo a una interrogazione parlamentare lo scorso 20 aprile ha chiarito che l'esenzione IMU prima casa per coniugi o componenti della famiglia con dimora abituale e residenza in due immobili diversi, spetta su una sola abitazione, con libera scelta dell'immobile da parte del nucleo familiare, solo a partire dal 2022.

Invece la notifica di avvisi di accertamento da parte dei Comuni per il versamento dell'IMU su entrambi gli immobili resta valida fino all'anno d'imposta 2021. L'interrogazione ricordava che la Corte di Cassazione ha reso noto lo scorso 24 marzo di avere sollevato la questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 che disconosce il diritto all'esonero dal versamento dell'IMU sulla prima casa se uno dei componenti del nucleo familiare ha fissato la residenza in un comune diverso. In attesa della decisione della Consulta il MEF ha precisato che la disposizione di cui al decreto-legge n. 146 del 2021 non ha natura interpretativa e, quindi, retroattiva, ma al contrario innovativa e, pertanto **trova applicazione solo a partire dal 2022.**

Autodichiarazione aiuti di stato COVID: pubblicato il Modello

È online dal 27 aprile 2022 il [modello di dichiarazione sostitutiva](#) che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia delle Entrate. Il documento serve ad attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle altre condizioni previste. **La dichiarazione va inviata dal 28 aprile 2022 al 30 giugno 2022** esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato, mediante:

- ◆ il servizio web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia
- ◆ i canali telematici dell'Agenzia

Cambio residenza disponibile il servizio online per tutta Italia

Dal 27 aprile **tutti i cittadini possono richiedere online sulla piattaforma dell'ANPR Anagrafe Nazionale Popolazione Residente il cambio di residenza o di dimora da un Comune all'altro** in Italia o il rimpatrio dall'estero per i cittadini iscritti all'AIRE. Può essere richiesto anche il cambio di abitazione nell'ambito di un qualsiasi Comune. Attenzione al fatto che per il Comune di Roma, in attesa del completamento degli interventi tecnici, sino al 30/06/2022 il servizio è disponibile SOLO sul portale del Comune.

Per il cambio di residenza on line su ANPR, l'accesso avviene con l'identità digitale:

- ◆ carta d'identità elettronica,
- ◆ Spid
- ◆ o carta nazionale dei servizi.

Il portale offre anche la possibilità di consultare lo stato di avanzamento della propria richiesta.

ISA 2021 confermati i criteri di accesso

Con provvedimento del 27 aprile 2022 le Entrate definiscono i livelli di affidabilità fiscale cd. ISA, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021, necessari per accedere ai benefici premiali previsti dal dl.50/2017. **Il provvedimento conferma i criteri di accesso degli ultimi due anni**, inclusa la possibilità di ottenere il giudizio con la media dei punteggi ottenuti per il periodo d'imposta in corso e quello precedente.


Si ricorda che i benefici riguardano in particolare: l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti, l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici, l'anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per gli accertamenti e l'esclusione della determinazione sintetica del reddito se l'eccedenza non supera i due terzi del reddito dichiarato.

*Concludiamo ricordando che dal 1° maggio 2022 i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata, in possesso dei requisiti di reddito previsti, (v. circolare INPS N. 94/2021) **possono presentare le domande di ISCRO**, indennità di continuità reddituale, 2022. La piattaforma sul portale www.inps.it resterà operativa fino al 31 ottobre 2022. Attenzione al fatto che l'accesso alla ISCRO è ammesso una sola volta nel triennio 2021-2023, quindi coloro che hanno già ottenuto la prestazione l'anno scorso non la possono richiedere nuovamente. Diversamente può di nuovo fare richiesta chi l'aveva presentata con esito negativo.*

OGGETTO: DECRETO BOLLETTE (conversione decreto energia)

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 98 del 28 aprile 2022 il cd. Decreto bollette, la legge n. 34 del 27 aprile di conversione del decreto - legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali".


Il provvedimento è in vigore dal 29 aprile 2022, in questa scheda riepiloghiamo le novità.

DECRETO BOLLETTE			
AZZERAMENTO DEGLI ONERI DI SISTEMA PER IL SECONDO TRIMESTRE 2022	<p>Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il secondo trimestre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW; ◆ le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 		
RIDUZIONE DELL'IVA E DEGLI ONERI GENERALI NEL SETTORE DEL GAS	<p>In deroga a quanto previsto dal Decreto IVA¹, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali², contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%.</p> <p> Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="text-align: center;">ALIQUTA IVA GAS METANO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2022</td> <td style="text-align: center;">5%</td> </tr> </table>	ALIQUTA IVA GAS METANO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2022	5%
ALIQUTA IVA GAS METANO APRILE MAGGIO E GIUGNO 2022	5%		
RAFFORZAMENTO DEL BONUS SOCIALE ELETTRICO E GAS	<p>Per il secondo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ clienti domestici economicamente svantaggiati; ◆ clienti domestici in gravi condizioni di salute³; 		

¹ decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

² di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

³ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

	e la compensazione per la fornitura di gas naturale ⁴ sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura .
<p style="text-align: center;">CONTRIBUTO STRAORDINARIO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA A FAVORE DELLE IMPRESE ENERGIVORE</p>	<p>Alle imprese c.d. energivore, cioè quelle a forte consumo di energia elettrica⁵, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022.</p> <p>Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese di cui sopra e dalle stesse imprese auto-consumata nel secondo trimestre 2022⁶.</p> <p>In generale, il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione⁷; ◆ non vede applicati i limiti annuali in merito <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta⁸, ✓ ai crediti e i contributi compensabili⁹; ◆ non concorre alla formazione <ul style="list-style-type: none"> ✓ del reddito d'impresa, né ✓ della base imponibile dell'IRAP; ◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi¹⁰. <p> Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Ciò a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>
<p style="text-align: center;">CONTRIBUTO STRAORDINARIO,</p>	Anche per le c.d. imprese gasivore , cioè quelle a forte consumo di gas

⁴ di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

⁵ di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017.


⁶ In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e auto-consumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.

⁷ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

⁸ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

⁹ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁰ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

<p>SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE GASIVORE</p>	<p>naturale, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Ciò avviene qualora il prezzo di riferimento del gas naturale¹¹ abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al primo trimestre dell'anno 2019.</p> <p>In generale, il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione¹²; ◆ non vede applicati i limiti annuali in merito <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta¹³, ✓ ai crediti e i contributi compensabili¹⁴; ◆ non concorre alla formazione <ul style="list-style-type: none"> ✓ del reddito d'impresa, né ✓ della base imponibile dell'IRAP; ◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi¹⁵. <p> Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.</p>		
<p>INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE AUTOTRASPORTO</p>	<p>Al fine di sostenere il settore dell'autotrasporto, sono state messe a disposizione delle risorse¹⁶ per aumentare la deduzione forfettaria, per l'anno 2022, delle spese non documentate¹⁷.</p> <p>Inoltre, al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese:</p> <table border="1" data-bbox="411 1462 1422 1559"> <tr> <td>aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia</td> </tr> <tr> <td>ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di</td> </tr> </table>	aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia	ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di
aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia			
ed esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di			

¹¹ calcolato come media, riferita al medesimo trimestre, dei prezzi di riferimento del Mercato Infra-giornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del Mercati Energetici (GME)

¹² ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

¹³ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

¹⁴ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

¹⁵ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

¹⁶ l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Per le medesime finalità l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022.

¹⁷ di cui all'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti

è riconosciuto, per l'anno 2022, **un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 15% del costo di acquisto**, al netto dell'IVA, **del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.



In sede di conversione in legge del decreto, è stata estesa tale possibilità anche agli **Euro VI/C, Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V**.

Sulla stessa falsariga viene riconosciuto:

alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia

esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto

per l'anno 2022 un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nella misura pari al 20% delle spese sostenute**, al netto dell'IVA, **per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

In generale, entrambi i crediti d'imposta:

- ◆ sono utilizzabili **esclusivamente** in **compensazione**¹⁸;
- ◆ **non** vedono **applicati** i **limiti annuali** in merito
 - ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta¹⁹,
 - ✓ ai crediti e i contributi compensabili²⁰;
- ◆ **non concorrono** alla **formazione**
 - ✓ del **reddito d'impresa**, né
 - ✓ della base imponibile dell'**IRAP**;
- ◆ **non rilevano** ai fini del **rapporto degli interessi**²¹.



I crediti **d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni** che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le disposizioni in merito ad entrambi i crediti d'imposta si applicano nel

¹⁸ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

¹⁹ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

²⁰ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

²¹ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

	rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato .
<p style="text-align: center;">INCREMENTO FONDO UNICO A SOSTEGNO DEL POTENZIAMENTO DEL MOVIMENTO SPORTIVO ITALIANO</p>	<p>Sono destinati contributi a fondo perduto in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, con specifico riferimento a quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. Inoltre, vengono prorogati fino al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti tributari e contributivi dovuti</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ dalle federazioni sportive nazionali, ◆ dagli enti di promozione sportiva ◆ e dalle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. <p>Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono individuate le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.</p> <p>Il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano²² è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022.</p> <p>In sede di conversione è stato previsto che al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato 2. e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento²³ <p>i termini di sospensione dei versamenti tributari e contributivi dovuti dalle federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche²⁴, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022.</p> <p>I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ entro il 31 agosto 2022 ◆ o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50% del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 31 agosto 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese.

²² di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017.

²³ ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020

²⁴ di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234

<p>SOSTEGNO ALLE ESIGENZE DI LIQUIDITÀ DELLE IMPRESE CONSEQUENTI AGLI AUMENTI DEI PREZZI DELL'ENERGIA</p>	<p>Viene così modificato il c.d. Decreto Liquidità²⁵:</p> <p>vengono estese al 30 giugno 2022 le agevolazioni previste in merito alle garanzie, così da sostenere le esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia²⁶</p> <p>viene estesa al 30 giugno 2022 la possibilità di non pagare la commissione prevista sulle garanzie rilasciate a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia²⁷</p>
<p>SEMPLIFICAZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI</p>	<p>Si integra²⁸ il regime applicabile agli interventi di modifica sostanziale e non sostanziale degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili. Questo nuovo comma in sostanza ritocca la definizione di sito dell'impianto eolico e introduce una diversa modalità di calcolo delle dimensioni per i nuovi impianti. Inoltre, è stato previsto che:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, l'installazione, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici, ivi comprese strutture, manufatti e edifici già esistenti all'interno dei comprensori sciistici e la realizzazione di tutte le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, nonché nelle relative pertinenze, compresi eventuali potenziamenti e/o adeguamenti della rete esterni alle aree dei predetti edifici. Fanno eccezione gli impianti installati in aree o immobili individuati mediante apposito provvedimento amministrativo come di notevole interesse pubblico. ◆ in presenza dei vincoli di cui al periodo precedente, la realizzazione dei medesimi interventi è consentita previo rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, ai sensi del codice dei beni culturali e paesaggistici. ◆ le disposizioni che consente la realizzazione degli impianti indicati in edilizia libera, si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice (immobili di pregio e nuclei storici), ai soli fini dell'installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale. ◆ la procedura abilitativa semplificata si applica ai progetti di nuovi impianti fotovoltaici da realizzare nelle aree idonee di potenza sino a 10 MW, nonché

²⁵ decreto-legge 8 aprile 2020 n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.

²⁶ aggiungendo all'articolo 1, il comma 14-septies.

²⁷ modificando l'articolo 13, comma 1, lettera a).

²⁸ alla lettera a), l'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo n. 28/2011

	<p>agli impianti agro-voltaici che adottino soluzioni integrative innovative con montaggio dei moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ sono realizzati mediante dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA) gli impianti fotovoltaici con moduli a terra la cui potenza elettrica risulti inferiore a 1 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti ricadenti in aree idonee non sottoposte alle norme di tutela culturale e paesaggistica e al di fuori dei centri urbani soggetti a tutela, per la cui realizzazione non sono previste procedure di esproprio ◆ viene modificata la disciplina inerente il regime autorizzatorio degli impianti di accumulo elettrochimico²⁹.
<p>REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI</p>	<p>Si fa rientrare l'installazione delle pompe di calore a gas tra le eccezioni che ammettono la deroga ai requisiti previsti per gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013, e pertanto è sottoposta ai requisiti tecnici attualmente previsti per i generatori di calore a gas a condensazione. Inoltre, le pompe di calore a gas comprese quelle dei generatori ibridi, devono avere un rendimento superiore a quello previsto all'articolo 4, comma 6, lettera b), del regolamento concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia (DPR n. 59/2009).</p>
<p>SEMPLIFICAZIONI IMPIANTI FOTOVOLTAICI FLOTTANTI</p>	<p>Viene stabilita l'applicazione della PAS (procedura abilitativa semplificata)³⁰ per l'attività di realizzazione e di esercizio di</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ impianti solari fotovoltaici di potenza sino a 10 MW, comprese le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, ◆ collocati in modalità flottante sullo specchio d'acqua di invasi e di bacini idrici, compresi gli invasi idrici nelle cave dismesse, o installati a copertura dei canali di irrigazione. <p>Restano ferme le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica e sono fatte salve le disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche³¹ a eccezione degli impianti installati</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ in bacini d'acqua che ricadono all'interno delle aree di notevole interesse pubblico³²

²⁹ di cui all'articolo 1, comma 2 quater del decreto-legge n. 7/2002

³⁰ disciplinata dall'articolo 6 del d.lgs. n. 28/2011

³¹ di cui al Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006)

³² di cui all'articolo 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004),

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ delle aree naturali protette³³ ◆ o di siti della Rete Natura 2000.
IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI E TERMICI SU AREE INDUSTRIALI	Viene previsto che nelle aree industriali, in deroga agli strumenti urbanistici comunali e oltre agli indici di copertura già esistenti, è possibile installare impianti solari fotovoltaici e termici coprendo fino al 60% dell'area industriale di pertinenza . Gli impianti possono essere installati, eventualmente, su strutture di sostegno appositamente realizzate.
MISURE PER LO SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI E PER IL CONTENIMENTO DEI PREZZI ENERGETICI	Viene introdotta un'ulteriore ipotesi relativa alla produzione e accumulo di energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo da realizzare con impianti FER ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, escludendo l'allacciamento di utenze diverse da quella dell'unità di produzione e dell'unità di consumo. Inoltre, si consente all'autoconsumatore di energia rinnovabile che <ol style="list-style-type: none"> 1. utilizza la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili 2. e la consuma nei punti di prelievo nella propria titolarità, l'accesso agli strumenti di incentivazione per la condivisione dell'energia (autoconsumo collettivo o comunità energetiche).
REGOLAMENTAZIONE DELLO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO IN AREA AGRICOLA	Sono introdotte deroghe alla norma ³⁴ che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER). In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ◆ le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10% di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. ◆ Sono ammessi agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi. Inoltre, si dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali. ◆
SEMPLIFICAZIONE PER IMPIANTI RINNOVABILI IN	Sono state introdotte semplificazioni per impianti rinnovabili in aree idonee: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Sono inserite le aree a destinazione industriale e artigianale, per servizi e

³³ istituite ai sensi della legge quadro n. 394/1991,

³⁴ contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012)



AREE IDONEE	<p>logistica, tra quelle il cui utilizzo debba essere privilegiata</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Si integra l'elencazione delle aree idonee individuate ope legis ◆ Si interviene sulla norma che prevede il parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente in materia paesaggistica nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a fonti rinnovabili su aree idonee, precisando che sono inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). 								
CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELLE REGIONI DEL SUD	<p>Alle imprese che effettuano investimenti nelle seguenti Regioni:</p> <table border="1" data-bbox="619 611 1058 1048"> <tr><td>Abruzzo</td></tr> <tr><td>Basilicata</td></tr> <tr><td>Calabria</td></tr> <tr><td>Campania</td></tr> <tr><td>Molise</td></tr> <tr><td>Puglia</td></tr> <tr><td>Sardegna</td></tr> <tr><td>Sicilia</td></tr> </table> <p>volti a ottenere una migliore efficienza energetica ed a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili anche tramite la realizzazione di sistemi di accumulo abbinati agli impianti fotovoltaici, fino al 31 dicembre 2023 è attribuito un contributo sotto forma di credito d'imposta.</p> <p>Il credito d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ è consentito nella misura massima prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; ◆ è utilizzabile esclusivamente in compensazione³⁵; ◆ non vede applicati i limiti annuali in merito <ul style="list-style-type: none"> ✓ all'utilizzo dei crediti di imposta³⁶, ✓ ai crediti e i contributi compensabili³⁷; ◆ non concorre alla formazione <ul style="list-style-type: none"> ✓ del reddito d'impresa, né ✓ della base imponibile dell'IRAP; ◆ non rileva ai fini del rapporto degli interessi³⁸. 	Abruzzo	Basilicata	Calabria	Campania	Molise	Puglia	Sardegna	Sicilia
Abruzzo									
Basilicata									
Calabria									
Campania									
Molise									
Puglia									
Sardegna									
Sicilia									

³⁵ ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

³⁶ di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

³⁷ di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

³⁸ di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

	 <p>Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.</p> <p>I costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti supplementari necessari per:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e</p> <p>per l'auto produzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive</p> </div>  <p>L'agevolazione è concessa ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di aiuti di Stato "de minimis".</p>
<p>CREDITO DI IMPOSTA INVESTIMENTI INCREMENTALI EFFETTUATI IN CAMPAGNE PUBBLICITARIE SULLA STAMPA</p>	<p>È introdotto a partire dal 2023, a regime, una nuova disciplina per la concessione del credito d'imposta prevista per gli investimenti incrementali effettuati in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, escludendo dal perimetro del credito d'imposta gli investimenti in campagne pubblicitarie sulle emittenti televisive e radiofoniche locali cui è tuttavia destinata un corrispondente quota di risorse a valere sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione. Viene conseguentemente abrogata la precedente disciplina del credito d'imposta per l'anno 2023.</p>
<p>SUPERBONUS 110% IMPIANTI GEOTERMICI</p>	<p>Viene ampliato il perimetro degli interventi ricompresi nella disciplina del c.d. "Superbonus 110%", facendo rientrare tra le spese sostenute a cui si applica la detrazione anche quelle di installazione di sonde geotermiche utilizzate per i relativi impianti.</p>
<p>RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA RIDETERMINAZIONE DEI VALORI DI ACQUISTO DEI TERRENI E DELLE PARTECIPAZIONI</p>	<p>Con una disposizione molto attesa dagli operatori sono stati riaperti ³⁹ i termini per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.</p> <p>La facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate in mercati regolamentati va esercitata mediante pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota fissata al 14%, venendo prevista la possibilità di effettuare:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ il versamento dell'imposta sostitutiva ✓ entro il 15 novembre 2022, in rata unica,

³⁹ modificando l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ con rateizzazione, fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data; ◆ la redazione e il giuramento della perizia entro lo stesso 15 novembre 2022.
CESSIONE DEL CREDITO	<p>Si eleva da tre a quattro il numero di cessioni effettuabili con riferimento ai crediti di imposta edilizi. Con le modifiche viene prevista la facoltà di una ultima cessione, da parte delle sole banche a favore dei soggetti coi quali abbiano concluso un contratto di conto corrente.</p> <p>Entrando nel merito, nel caso di fruizione delle detrazioni sotto forma di sconto in fattura e credito di imposta cedibile, oltre alle tre cessioni effettuabili a legislazione vigente si consente esclusivamente alle banche che abbiano esaurito il numero delle possibili cessioni sopra indicate, di effettuare un'ulteriore quarta cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano concluso un contratto di conto corrente, senza facoltà di ulteriore cessione.</p> <p>Le norme si applicano alle comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.</p>
PROROGA DEL TERMINE DI COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA PER SOGGETTI IRES E PARTITE IVA	<p>Per consentire l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative ad alcune agevolazioni fiscali, tra cui quelle edilizie, permette per l'anno 2022, ai soggetti IRES e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, di trasmettere all'Agenzia delle Entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni anche successivamente al termine del 29 aprile 2022 ma, comunque, entro il 15 ottobre 2022.</p>
DISPOSIZIONI URGENTI PER SITUAZIONI DI CRISI INTERNAZIONALE	<p>Fino al 31 dicembre 2022 sono esenti dalle imposte di bollo e di registro gli atti di registrazione dei contratti di comodato d'uso gratuito con finalità umanitarie a favore di cittadini di nazionalità Ucraina e altri soggetti provenienti comunque dall'Ucraina.</p>
DISPOSIZIONI FINANZIARIE	<p>Viene previsto che la deduzione della quota del 12% dell'ammontare dei componenti negativi prevista, ai fini dell'IRES e dell'IRAP⁴⁰, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è differita, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi.</p>

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento,

⁴⁰ rispettivamente dai commi 4 e 9 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.

ABITAZIONE PRINCIPALE, NIENTE DOPPIA ESENZIONE

La Consulta rinforza i paletti sulla doppia abitazione principale. Con l'ordinanza di manifesta inammissibilità 107/2022 del 23 marzo scorso ma depositata ieri è stato affrontato il tema dell'illegittimità della regola contenuta nell'articolo 8, comma 2, del Dlgs 504/92 (come modificato dall'articolo 1, comma 173, lettera b), della legge 296/2006), riguardante il divieto che ambedue i coniugi con residenza in Comuni separati potessero godere dei benefici per l'abitazione principale sull'Ici. E dell'analogo regola contenuta nell'articolo 13, comma 2, del DI 201/2011 sull'Imu.

La questione è più che mai attuale perché proprio in questi giorni la Consulta sta giudicando sull'illegittimità di una delle due norme esaminate oggi, quella relativa alla disciplina Imu. In pratica (si veda Il Sole 24 Ore del 25 marzo e 13 aprile scorsi), grazie a un'interpretazione molto formale della Cassazione, tra il 2011 e il 2021, ai coniugi che abitavano in case in Comuni diversi, non spettava l'esenzione Imu su nessuna delle due. Poi la legge 146/2021 ha superato l'assurdo ostacolo ma l'ampio contenzioso nel frattempo formatosi sta spingendo la Consulta a delegittimare la norma originaria (articolo 13, comma 2, del DI 201/2011).

In parallelo, però, stanno andando avanti altre liti fiscali tra proprietari e Comuni, basate sulla ormai "vecchia" disciplina dell'Ici: se non c'erano dubbi che, anche in caso di coniugi residenti in Comuni diversi, l'esenzione Ici spettasse comunque su uno degli immobili adibiti ad abitazione principale, in quanto poteva essere riferita solo a quella in cui risiedeva abitualmente il «nucleo familiare», una corrente di pensiero sosteneva che il bonus potesse riguardare ambedue le case. La Consulta, pur lasciando aperti degli spiragli, ha però dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità delle due norme, sollevata dalla Ctr Liguria, perché «la richiesta (...) risulta oscura e contraddittoria».

AGGIORNAMENTO INCENTIVI

INCENTIVI PMI PER INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0

INVIO DELLE DOMANDE DAL 18 MAGGIO

Al via gli **incentivi "Investimenti sostenibili 4.0"**⁴¹ per il sostegno di **investimenti imprenditoriali** che favoriscano la **trasformazione tecnologica e digitale delle PMI**, al fine di superare la contrazione indotta dalla crisi pandemica e orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico. **Le domande** potranno essere **compilate e inviate** attraverso la procedura informatica raggiungibile sul sito di Invitalia, secondo le seguenti tempistiche:

- ◆ a partire dalle **ore 10.00 del 4 maggio 2022** è possibile **compilare** la domanda
- ◆ mentre **l'invio** potrà essere effettuato dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, **a partire dal 18 maggio 2022**.

Con [decreto del Mise del 12 aprile 2022](#) sono stati definiti termini e modalità di presentazione delle domande. Nella consueta rubrica "Sapere per fare" riepiloghiamo nel dettaglio i soggetti che possono fruire dell'agevolazione e i termini e le modalità di presentazione delle domande.

INDICE DELLE DOMANDE

1. **Che cos'è** l'incentivo **Investimenti sostenibili 4.0**?
2. **Chi** sono i **oggetti destinatari** dell'incentivo e chi può fare domanda?
3. **Quali** sono i **programmi di investimento ammissibili** all'agevolazione?
4. **Quali** sono le **spese ammissibili**?
5. **Come** viene **concessa l'agevolazione** e in **quale misura**?
6. **Quali** sono i **termini** e le **modalità di presentazione delle domande**?
7. **Come** viene **erogata** l'agevolazione?

⁴¹ La misura è stata istituita con il [decreto ministeriale 10 febbraio 2022](#). L'intervento agevolativo è definito nell'ambito della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final («*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*») e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, della Sezione 3.13 («*Sostegno agli investimenti per una ripresa sostenibile*»), ai sensi e nei limiti della quale sono concessi gli aiuti.

DOMANDE E RISPOSTE

D.1. CHE COS'È L'INCENTIVO INVESTIMENTI SOSTENIBILI 4.0?

R.1. Investimenti sostenibili 4.0 è un regime di aiuto per il sostegno, nell'intero territorio nazionale, di nuovi **investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili**. L'obiettivo è favorire la **trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa**, al fine di superare la contrazione indotta dall'emergenza Covid e di orientare la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.

La misura prevede la concessione e l'erogazione di agevolazioni in favore di programmi di investimento proposti da **micro, piccole e medie imprese** conformi ai vigenti principi di tutela ambientale e ad elevato contenuto tecnologico, coerente con il piano Transizione 4.0, con priorità per quelli in grado di offrire un particolare contributo agli obiettivi di sostenibilità definiti dall'Unione europea e per quelli volti, in particolare, a:

- ◆ favorire la transizione dell'impresa verso il paradigma dell'economia circolare;
- ◆ migliorare la sostenibilità energetica dell'impresa.

La **dotazione finanziaria** complessiva dello strumento è pari a 677.875.519,57 euro, di cui:

- ◆ **250.207.123,57 euro** per le Regioni del Centro – Nord a valere sulle risorse dell'iniziativa "REACT – EU" destinate all'Asse prioritario VI del Programma Operativo Nazionale (PON) "Imprese e competitività" 2014-2020, come modificato da ultimo con la decisione di esecuzione C(2021) 5865 finale, del 3 agosto 2021;
- ◆ **427.668.396,00 euro** per le Regioni del Mezzogiorno.

Una quota pari al **25% della dotazione finanziaria complessiva** è destinata ai programmi proposti dalle **micro e piccole imprese**.



Qualora le **risorse finanziarie residue disponibili risultino insufficienti** per consentire l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, **le domande stesse saranno ammesse all'istruttoria**, fino a esaurimento della dotazione finanziarie residua, **in base** alla posizione assunta nell'ambito di **una specifica graduatoria di merito**.

D.2. CHI SONO I SOGGETTI DESTINATARI DELL'INCENTIVO E CHI PUÒ FARE DOMANDA?

R.2. Le agevolazioni sono concesse alle micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda devono:

- ◆ essere regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel registro delle imprese;
- Le imprese non residenti nel territorio italiano** devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese e,

fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti, **devono dimostrare la disponibilità dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento nel territorio nazionale**, alla data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione;

- ◆ essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali
- ◆ non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, fatte salve le deroghe previste per le micro e piccole imprese dalla disciplina in materia di aiuti di riferimento
- ◆ trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati presso il registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni dei redditi
- ◆ essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi
- ◆ aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero
- ◆ non aver effettuato, nei due anni precedenti la presentazione della domanda, una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento
- ◆ non trovarsi in una delle situazioni di esclusione previste dall'art. 5, comma 2, del DM 10 febbraio 2022.

D.3. QUALI SONO I PROGRAMMI DI INVESTIMENTO AMMISSIBILI ALL'AGEVOLAZIONE?

R.3. Gli incentivi finanziano **programmi per** la realizzazione di **investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e coerente al piano nazionale Transizione 4.0** attraverso l'utilizzo delle seguenti tecnologie: manifattura additiva, manifattura avanzata, realtà aumentata, integrazione automatizzata con il sistema logistico, internet of things, cloud, simulazione, cybersecurity, big data, blockchain, intelligenza artificiale (come **indicati nell'Allegato 1** del DM 10.02.2022).

ELENCO DELLE TECNOLOGIE ABILITANTI INDIVIDUATE DAL PIANO TRANSIZIONE 4.0
ATTE A CONSENTIRE LA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELL'IMPRESA

[ALLEGATO 1 – DM 10.02.2022](#)

Hanno priorità quelli in grado di offrire un particolare contributo agli **obiettivi di sostenibilità**, per i quali sono previsti **specifici criteri di valutazione**, che consentono all'impresa proponente di conseguire un **punteggio aggiuntivo** nell'ambito della procedura di accesso.

A tal fine **sono valorizzati**, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati, **i programmi** che puntano:

- ♦ alla transizione dell'impresa verso il **paradigma dell'economia circolare** (**Allegato 2** del DM 10.02.2022 - Elenco delle soluzioni tecnologiche in grado di rendere il processo produttivo più

ELENCO DELLE SOLUZIONI TECNOLOGICHE IN GRADO DI RENDERE IL PROCESSO
PRODUTTIVO PIÙ SOSTENIBILE E CIRCOLARE

[**ALLEGATO 2 – DM 10.02.2022**](#)

sostenibile e circolare);

- ♦ al **miglioramento della sostenibilità** energetica dell'impresa, con il conseguimento (attraverso le misure indicate **nell'Allegato 3** del DM 10.02.2022) di un risparmio energetico, all'interno dell'unità produttiva interessata dall'intervento, non inferiore al 10% rispetto ai consumi dell'anno precedente.

ELENCO DELLE MISURE ATTE A MIGLIORARE LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
DELL'IMPRESA

[**ALLEGATO 3 – DM 10.02.2022**](#)

I programmi di investimento devono, in ogni caso, **essere finalizzati** allo svolgimento delle **seguenti attività economiche** come specificate **nell'Allegato n. 4** del DM 10.02.2022:

- ♦ **attività manifatturiere (sez. C classificazione delle attività economiche Ateco 2007)**, ad eccezione dei divieti e limitazioni inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, secondo quanto previsto dall'art.13 del Regolamento GBER. **Sono esclusi** (**Allegato 1 DM 12.04.2022**) anche i programmi di investimento che, arrecando un danno significativo agli obiettivi ambientali definiti a livello europeo, **non garantiscono il rispetto del principio DNSH** (Do No Significant Harm, "non arrecare un danno significativo").
- ♦ **servizi alle imprese.**

ELENCO DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AMMISSIBILI

[**ALLEGATO 4 – DM 10.02.2022**](#)

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:

- ◆ prevedere l'utilizzo prevalente delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione 4.0 riportate nell'allegato 1 DM 10.022022, e l'ammontare delle spese deve risultare preponderante rispetto al totale dei costi ammissibili del programma
- ◆ essere diretti all'ampliamento della capacità produttiva, alla diversificazione della produzione funzionale (per prodotti mai fabbricati in precedenza) o al cambiamento fondamentale del processo di produzione di un'unità produttiva esistente o alla realizzazione di una nuova unità produttiva
- ◆ essere realizzati presso un'unità produttiva localizzata nel territorio nazionale e nella disponibilità dell'impresa alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per i programmi diretti alla realizzazione di una nuova unità produttiva e per i programmi realizzati da imprese non residenti nel territorio italiano la disponibilità deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato
- ◆ nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto, le spese ammissibili non devono essere inferiori complessivamente a 1 milione di euro e non superiori a 3 milioni di euro e, comunque, all'80% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato e depositato
- ◆ essere avviati successivamente alla presentazione della domanda e prevedere un termine di ultimazione non successivo a 12 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

D.4. QUALI SONO LE SPESE AMMISSIBILI?

R.4. Sono ammissibili alle agevolazioni **le spese strettamente funzionali** alla realizzazione dei programmi di investimento sopra descritti⁴², relative **all'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali**, come definite agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, che riguardino:

- ◆ **macchinari, impianti e attrezzature**
- ◆ **opere murarie**, strettamente funzionali alla realizzazione degli investimenti in nuove tecnologie, nei limiti del 40% delle spese ammissibili
- ◆ **programmi informatici e licenze** correlati all'utilizzo dei beni materiali (macchinari, impianti e attrezzature)

⁴² di cui all'articolo 6 del decreto 10 febbraio 2022.

- ◆ **acquisizione di certificazioni ambientali** o di efficienza energetica EMAS, UNI EN ISO 14001, UNI CEI EN ISO 50001 e di certificazioni ambientali di prodotto, relative alla linea di produzione oggetto del programma di investimento, che rientrano nella categoria delle etichette ambientali di tipo I regolamentate dalla norma ISO 14024 (ad es. Ecolabel) o delle etichette di tipo III regolamentate dalla norma ISO 14025 (EPD).

INDICAZIONI SU SPESE AMMISSIBILI

[ALLEGATO 3 – DM 12.04.2022](#)

Per i progetti di investimento volti al miglioramento della sostenibilità energetica dell'impresa, sono ammissibili anche le spese per **servizi di consulenza** diretti alla definizione della diagnosi energetica (cfr. decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102) relativa all'unità produttiva oggetto delle misure di efficientamento energetico, nei limiti del 3% dell'importo complessivo delle spese ammissibili e a condizione che l'effettuazione della diagnosi non costituisca un adempimento obbligatorio per l'impresa.

Ai fini dell'ammissibilità **le spese devono:**

- ◆ essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente e alle normali condizioni di mercato;
- ◆ essere riferite a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del soggetto proponente e mantengono la loro funzionalità rispetto al programma di investimento per almeno tre anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni;
- ◆ essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;
- ◆ essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 di cui al regolamento adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22;
- ◆ essere pagate esclusivamente tramite **bonifici bancari**, SEPA Credit Transfer ovvero **ricevute bancarie (RI.BA.)**, in modo da consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, il soggetto beneficiario può utilizzare un conto corrente vincolato ovvero, in alternativa, uno specifico conto corrente ordinario, non necessariamente dedicato in maniera esclusiva alla realizzazione del programma di investimento;
- ◆ qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli non targati strettamente necessari al ciclo di produzione e, pertanto, dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva; tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento;

- ◆ nel caso di programmi di investimento diretti alla diversificazione della produzione, superare almeno del 200% il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, come risultante nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dell'investimento;
- ◆ conformi al principio DNSH

D.5. COME VIENE CONCESSA L'AGEVOLAZIONE E IN QUALE MISURA?

R.5. Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla sezione 3.13 del Temporary framework, **nella forma del contributo in conto impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese ammissibili**, determinata in funzione del territorio di realizzazione dell'investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.

In particolare:

- ◆ per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni **Calabria, Campania, Puglia, Sicilia**, il contributo massimo è pari:
 - ✓ **al 60% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione**
 - ✓ **e al 50% per le imprese di media dimensione;**
- ◆ per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni **Basilicata, Molise e Sardegna**, il contributo massimo è pari:
 - ✓ **al 50% delle spese ammissibili per le imprese di micro e piccola dimensione**
 - ✓ **e al 40% per le imprese di media dimensione;**
- ◆ per i programmi di investimento da realizzare nei territori delle regioni **Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Trentino Alto-Adige, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto**, il contributo massimo è pari:
 - ✓ **al 35% per le imprese di micro e piccola dimensione**
 - ✓ **e al 25% delle spese ammissibili per le imprese di media dimensione.**



Per i programmi di investimento realizzati nei territori delle regioni **Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna**, nel caso in cui siano conclusi entro 9 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni, è riconosciuta (nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa), una maggiorazione del contributo in conto impianti del 5%. Tale maggiorazione viene erogata contestualmente all'erogazione del saldo delle agevolazioni.

Le agevolazioni di Investimenti sostenibili 4.0 **non sono cumulabili**, con riferimento alle medesime spese, **con altre agevolazioni pubbliche, che si configurino come aiuti di Stato**, notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, **incluse quelle attribuite in "de minimis"** ove concesse per specifici costi ammissibili, ad eccezione di quelle ottenute esclusivamente nella forma di benefici

fiscali e di garanzia e comunque entro i limiti delle intensità massime previste dalle pertinenti disposizioni del Regolamento GBER.

D.6. QUALI SONO I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE?

R.6. Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate **esclusivamente tramite la procedura informatica**, accessibile nell'apposita sezione **"Investimenti sostenibili 4.0"** del sito web del Soggetto gestore (www.invitalia.it), **dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi**, dal lunedì al venerdì, a partire **dal giorno 18 maggio 2022**, secondo le modalità qui di seguito indicate.

Il **procedimento** relativo alle domande di ammissione ai benefici è articolato **in due fasi** distinte e successive:

- ◆ **la fase di compilazione della domanda.**


La compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni può essere effettuata a partire **dalle ore 10.00 del 04.05.2022**. In tale fase l'impresa proponente può svolgere le seguenti attività:

- ✓ **accedere** alla procedura informatica;
- ✓ **inserire** le informazioni e i dati richiesti per la compilazione della domanda e caricare i relativi allegati;
- ✓ **generare** il modulo di domanda in formato "pdf" immodificabile, contenente le informazioni e i dati forniti dal soggetto proponente e apporre la firma digitale;
- ✓ **caricare la domanda firmata digitalmente** e ottenere il conseguente rilascio del **"codice di predisposizione domanda"** necessario per la presentazione della stessa;

- ◆ **la successiva fase di presentazione** della domanda di accesso alle agevolazioni.

L'impresa può procedere alla presentazione della domanda a partire **dalle ore 10.00 del 18.05.2022**, in questa fase, dopo aver effettuato l'accesso alla procedura informatica, l'impresa potrà:

- ✓ **inserire**, ai fini della formale presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il "codice di predisposizione domanda" precedentemente generato;
- ✓ ottenere il rilascio dell'attestazione di avvenuta presentazione della domanda, in formato "pdf" immodificabile, da parte della procedura informatica.



Ciascuna impresa proponente può presentare **una sola domanda di agevolazione**, e per accedere alla procedura, è necessario:

- ◆ essere in possesso di un'identità digitale (**SPID, CNS, CIE**)
- ◆ accedere all'area riservata per compilare online la domanda
- ◆ disporre di una **firma digitale** e di un indirizzo di posta elettronica certificata (**PEC**).



Durante la presentazione della domanda potrebbe apparire un messaggio che indica la creazione di una **“coda virtuale”**. Verrà mostrato il tempo stimato di attesa, al termine del quale sarà possibile procedere con la compilazione della domanda in base all'ordine di arrivo. Durante l'attesa si raccomanda di non chiudere il browser e di non aggiornare la pagina per non perdere la priorità acquisita.

Le domande di accesso alle agevolazioni saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell'**ordine cronologico giornaliero di presentazione**. Le domande presentate nello stesso giorno saranno, a tal fine, considerate come pervenute nello stesso istante, indipendentemente dall'ora e dal minuto di presentazione.

L'istruttoria, per ciascuna domanda presentata, è completata da Invitalia entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda medesima, fatti salvi i maggiori termini derivanti da eventuali integrazioni e chiarimenti richiesti all'impresa proponente rispetto alla documentazione prodotta.

Le domande saranno valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui **all'allegato n. 5**.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

[ALLEGATO 5 – DM 10.02.2022](#)

D.7. COME VIENE EROGATA L'AGEVOLAZIONE?

R.7. Le agevolazioni sono erogate da Invitalia in non più di tre stati di avanzamento lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese beneficiarie, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla realizzazione del programma di investimento, per un ammontare

almeno pari al 25% dell'importo complessivo dell'investimento ammesso, ad eccezione dell'ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo inferiore.

Le agevolazioni sono erogate secondo una delle seguenti modalità:

- ◆ sulla base di **titoli di spesa non quietanzati** attraverso l'utilizzo di un **conto corrente vincolato**;
- ◆ sulla base di **titoli di spesa quietanzati** attraverso l'utilizzo di un **conto corrente bancario ordinario**.



La scelta della modalità di erogazione, che non può essere modificata nel corso della realizzazione del programma di investimento, è comunicata contestualmente alla

presentazione della prima richiesta di erogazione, nella quale l'impresa beneficiaria indica il conto corrente utilizzato.

La **richiesta di erogazione a saldo delle agevolazioni** concesse deve, in ogni caso, essere presentata **entro e non oltre 60 giorni dalla data di ultimazione dell'investimento** e, ad eccezione dei beni per i quali il titolo di spesa presentato costituisce acconto, i beni relativi a ciascuna richiesta di erogazione devono essere fisicamente individuabili e installati presso l'unità produttiva interessata dal programma di investimento.

Al fine di evitare il doppio finanziamento della medesima spesa, **i giustificativi di spesa o di pagamento** connessi al programma di investimento agevolato **devono riportare**, rispettivamente, nell'oggetto o nella causale la dicitura, **in funzione della fonte finanziaria indicata dal Soggetto gestore Invitalia in sede di concessione:**

- ◆ «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 – PON Imprese e competitività 2014-2020/Iniziativa React-UE – ID ... CUP ...»;
- ◆ «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 - POC Imprese e competitività 2014-2020 – ID ... CUP ...»;
- ◆ «Spesa di euro ... dichiarata per l'erogazione delle agevolazioni di cui al D.M. 10 febbraio 2022 – risorse liberate del PON Sviluppo Imprenditoriale Locale 2000-2006 – ID ... CUP ...».

Per le spese eventualmente sostenute e i pagamenti effettuati successivamente alla data di presentazione della domanda e prima dell'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, **l'impresa dovrà comunque indicare nei giustificativi di spesa o di pagamento l'ID rilasciato dalla procedura informatica** all'atto della presentazione della domanda. Nello specifico l'impresa interessata dovrà riportare la seguente dicitura:

- ◆ **«Spesa di euro ... prevista nell'ambito del progetto – ID ... presentato a valere sul DM 10 febbraio 2022».**

Le imprese beneficiarie **possono avviare i programmi di investimento**, ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, **solo successivamente alla presentazione della domanda** di accesso, fermo restando che, nel caso di utilizzo del conto corrente vincolato (in caso di erogazione delle agevolazioni sulla base di fatture d'acquisto non quietanzate), i pagamenti possono essere effettuati solo successivamente all'adozione del provvedimento di concessione.



Successivamente all'erogazione delle singole quote di agevolazione, **l'impresa beneficiaria è tenuta a inviare a Invitalia l'attestazione bancaria dell'avvenuto accredito** delle singole quote di agevolazione.

FONDO IMPRESA FEMMINILE, AL VIA FINANZIAMENTI AGEVOLATI E CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO NEL NUOVO BANDO INVITALIA



E' previsto per maggio l'avvio del nuovo Fondo impresa femminile del Ministero dello sviluppo economico, rivolto alle donne che vogliono avviare nuove attività imprenditoriali o rafforzare realtà già esistenti, che prevede appunto finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per imprese femminili finanziato dal MISE e gestito da Invitalia.

Vediamo allora nel dettaglio come funziona il Fondo e cosa occorre sapere a riguardo per sfruttarlo appieno.

Fondo impresa femminile: di cosa si tratta in sintesi

Nessun dubbio a riguardo: il Fondo impresa femminile consiste in incentivi (contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati), di sostegno alla nascita e al consolidamento di aziende guidate da donne. Promotore dell'iniziativa è il MISE con la gestione di Invitalia. Si tratta di un meccanismo che, in sostanza, consente di finanziare programmi di investimento in una pluralità di settori, ed in particolare in quelli che seguono:

- industria;
- servizi;
- commercio e turismo;
- artigianato;
- trasformazione dei prodotti agricoli.

Previsi contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Da rimarcare che i menzionati incentivi finanziano programmi di investimento per l'avvio o lo sviluppo delle imprese femminili da compiersi in 24 mesi. Come detto Invitalia è il soggetto gestore del meccanismo in oggetto e dunque del Fondo del Ministero dello Sviluppo Economico. Opportuno notare altresì che l'avvio di nuove attività imprenditoriali sarà supportato da azioni mirate ad affiancare le donne nell'iter di formazione, ma anche con servizi di assistenza tecnico-gestionale dell'incentivo. Tutto ciò è ricompreso nel Fondo impresa femminile.

Quali sono le caratteristiche chiave di un'impresa femminile

Per completezza ricordiamo che sono considerate imprese femminili, le imprese la cui partecipazione al controllo e alla proprietà è detenuta in prevalenza da donne. In particolare, sono considerabili tali tutte quelle micro, piccole e medie aziende che sono caratterizzate da quanto segue:

- imprese individuali gestite da donne;

- società cooperative e società di persone formate almeno al 60% da persone di sesso femminile;
- società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore ai due terzi a donne e i cui organi di amministrazione siano costituiti per almeno i due terzi da persone di sesso femminile.

Inoltre Invitalia indica nel proprio sito web che le imprese femminili, per accedere alle risorse del Fondo impresa femminile, debbono avere sede legale e/o operativa localizzata sul territorio nazionale.

I dati raccolti fino ad oggi indicano che le imprese femminili sono presenti in tutto il paese, ma vi è una concentrazione maggiore nel Mezzogiorno. Inoltre, queste realtà hanno solitamente una dimensione 'micro' e sono concentrate soprattutto nel settore dei servizi.

Fondo impresa femminile, quando fare domanda

Come visto, le donne imprenditrici e le imprese femminili sono dunque al centro di uno specifico intervento di sostegno. A cominciare dal mese prossimo, le persone interessate potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati. Ciò sarà possibile sulla scorta del calendario che segue:

- per l'avvio di nuove imprese femminili o costituite da meno di un anno si potrà procedere alla compilazione delle domande dalle ore 10.00 del 5 maggio 2022. Mentre per la presentazione vera e propria occorre attendere le ore 10.00 del 19 maggio 2022;
- per lo sviluppo di imprese femminili costituite da più di un anno, la redazione delle domande potrà compiersi dalle ore 10.00 del 24 maggio 2022. Invece la presentazione potrà esservi successivamente e a partire dalle 10.00 del 7 giugno 2022.

Come fare domanda per accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto

Le domande devono essere presentate online sulla piattaforma di Invitalia. Come sopra accennato, la presentazione della domanda comporta una prima fase di compilazione e un posteriore invio della stessa da compiere sulla piattaforma web dell'Agenzia citata. Essa sarà attivata nelle date di apertura dello sportello.

La compilazione, firmata in modo digitale, si concluderà con l'emissione del cd. 'codice di predisposizione della domanda'. Il codice servirà in fase di presentazione della stessa.

Ricordiamo che tutte le persone interessate a sfruttare i vantaggi del Fondo impresa femminile, debbono essere in possesso di una identità digitale (SPID, CNS, CIE). Ciò al fine di accedere alla piattaforma web di Invitalia. Inoltre, occorre munirsi obbligatoriamente della firma digitale e di una PEC del legale rappresentante della società già costituita alla data della presentazione, oppure della persona fisica della società costituenda.

Da notare altresì che, in fase di compilazione, la piattaforma web compirà in automatico specifici controlli con il Registro delle imprese. Essi consentiranno una rapida segnalazione su possibili informazioni da aggiornare o rettificare, al fine di presentare la domanda in modo conforme alle regole.

Nel proprio sito web Invitalia specifica altresì che la piattaforma sarà raggiungibile dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 17.00.

Tutta la documentazione relativa al bando è presente qui. Per ogni dubbio è possibile consultare le FAQ predisposte da Invitalia e dal MISE.

Imprenditoria femminile, qual è il ruolo di Invitalia

Tutte le donne interessate a sfruttare i benefici dell'iniziativa varata dal Governo, debbono ricordare che il Fondo impresa femminile, pari a 200 milioni di euro, è gestito da Invitalia, ossia l'Agenzia nazionale per lo sviluppo, di proprietà del Ministero dell'Economia. Tra le sue principali funzioni, quella di impulso alla crescita economica della penisola, focalizzandosi sui settori strategici per lo sviluppo e l'occupazione.

L'Agenzia è altresì impegnata nel rilancio delle aree di crisi ed è attiva in particolare nel Mezzogiorno. Essa gestisce gli incentivi nazionali che spingono alla nascita di nuove imprese e le startup innovative e – come visto nel corso di questo articolo – ha un ruolo chiave anche nel rilancio dell'imprenditoria femminile dopo il delicato periodo della pandemia.

Si segnala sul sito web del MISE il seguente: Fondo Impresa femminile – Webinar Informativo – 14 aprile 2022

BONUS MOTO 2022: COS'È, COME FUNZIONA, REQUISITI, DESTINATARI E VANTAGGI

Il bonus moto 2022 è un altro interessante incentivo mirato a chi vuole acquistare un veicolo a due ruote, non per forza elettrico.



Cos'è, come funziona, quali requisiti servono e chi sono i destinatari del bonus moto?

Di seguito ecco una panoramica sul bonus ciclomotori in oggetto, in cui chiariremo le caratteristiche clou, chi sono i beneficiari e quali sono i veicoli su cui far valere l'agevolazione.

Bonus moto: di che si tratta in concreto?

Lo abbiamo accennato poco sopra: il bonus moto consiste in una agevolazione che consente da qui al 2030 uno sconto sul prezzo di acquisto di ciclomotori e motoveicoli, a specifiche condizioni.

Per quanto riguarda l'acquisto dei veicoli elettrici è in gioco un contributo:

- corrispondente al 30% se non è disposta rottamazione, per un importo massimo di 3mila euro;
- corrispondente del 40% in ipotesi di acquisto con rottamazione, per un importo massimo di 4mila euro.

L'ecobonus in oggetto risulta finanziato con 15 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

Per i mezzi a due ruote con un qualsiasi altro tipo di motore, diverso da quello elettrico:

- detto incentivo corrisponde al 40%;
- con un tetto massimo di 2.500 euro;
- con obbligo di rottamazione;
- c'è lo sconto del venditore pari ad un minimo del 5%.

Detta categoria di ecobonus è finanziata con 10 milioni nel 2022, 5 milioni nel 2023 e 5 milioni nel 2024.

Bonus motociclette, quali sono le categorie di mezzi inclusi nell'incentivo

Per quanto attiene alla categoria del mezzo da comprare, l'interessato ad avvalersi del bonus moto non ha particolari vincoli. Sono ammessi all'incentivo tutti i veicoli che fanno parte dei ciclomotori e dai motoveicoli e che indicano la sigla L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e o L7e. Dette sigle, di cui si trova traccia nel Codice della strada, individuano sia i veicoli a due ruote sia i motoveicoli a tre o quattro ruote. Niente vincoli all'acquisto anche per quanto riguarda la potenza e il prezzo della moto.

Alla luce di quanto indicato finora, possiamo affermare che coloro che acquistano moto elettriche si avvalgono di vantaggi maggiori, nella prospettiva di premiare chi si orienta alla mobilità green. Tuttavia, anche coloro che non scelgono l'elettrico potranno conseguire un

interessante sconto. Tutto ciò mira chiaramente a risollevarlo il settore moto e a favorire le vendite, dopo i mesi bui della pandemia.

Bonus moto e rottamazione

Chiaramente la rottamazione del veicolo consente di ottenere il massimo da questa agevolazione e di fatto essa consente di eliminare un prodotto datato o comunque non più utilizzabile. La legge disciplina la rottamazione nel nostro paese e prevede appunto una serie di incentivi mirati all'acquisto dei nuovi motoveicoli con uno sconto non indifferente.

Anzi uno dei vincoli principali per ottenere il massimo dal bonus moto in oggetto, è rappresentato proprio dalla citata rottamazione. Per questa via, si otterrà con qualsiasi tipo di propulsione uno sconto del 40% invece che del 30%.

Attenzione però ai veicoli non elettrici, in quanto un ulteriore vincolo è rappresentato dall'obbligo di comprare un ciclomotore o motoveicolo di classe ambientale corrispondente o al di sopra di Euro 5. Ciò al fine di contribuire al contrasto delle emissioni inquinanti.

Non solo. Per sfruttare il bonus moto, occorre che il mezzo portato in rottamazione sia in regola con l'obbligo di targa. Pertanto l'interessato non conseguirà l'incentivo se si vuole rottamare un vecchio veicolo a due ruote, che non ha mai avuto la targa.

Quali sono i veicoli da rottamare che danno accesso al bonus moto?

Come ricordato in precedenza, il bonus moto si fonda su norme ad hoc, che dispongono lo sconto sull'acquisto di ciclomotori e motoveicoli secondo specifiche regole. Infatti, non bisogna dimenticare che l'interessato a conseguire l'agevolazione pari al 40%, deve rottamare un mezzo:

- di classe ambientale inclusa tra Euro 0 ed Euro 3;
- di proprietà o intestato da almeno 12 mesi a chi beneficia del bonus o ad un suo familiare convivente.

Per quanto riguarda il requisito della convivenza, sarà lo stato di famiglia alla data della firma del contratto di acquisto a dimostrarlo. Se prima abbiamo detto che non vi sono vincoli in merito alla categoria del veicolo da comprare, è altrettanto vero che non è obbligatorio rottamare un mezzo dell'identica categoria di quello comprato con il bonus moto.

Detto mezzo può essere infatti di categoria maggiore o minore. Anche questa è una ulteriore agevolazione a favore del beneficiario acquirente.

BONUS BICICLETTE 2022: DOMANDA DAL 13 APRILE, COS'È E COME FUNZIONA

Il bonus biciclette 2022 rientra nel bonus mobilità sostenibile e consiste in un credito d'imposta fino a 750 euro, valevole per l'acquisto di una bicicletta elettrica (e-bike), monopattino elettrico, abbonamenti al trasporto pubblico e servizi di mobilità elettrica in condivisione (es car sharing); ovvero per l'acquisto di mezzi e servizi di mobilità a zero emissioni e per chi ha rottamato un vecchio veicolo di categoria M1.

La domanda di bonus mobilità 2022 si può presentare dal 13 aprile 2022 e fino al 13 maggio 2022. Non c'è quindi un click day, anche se è consigliabile inviare l'istanza il prima possibile.

La richiesta di incentivo va inoltrata in via telematica attraverso il modulo di domanda online all'Agenzia delle entrate. Nella domanda telematica si deve indicare l'ammontare delle spese sostenute e il credito d'imposta richiesto.

Di seguito intendiamo fare il punto proprio su questo interessante beneficio, varato al fine di spingere i cittadini verso comportamenti quotidiani ed abitudini più consone alla salvaguardia dell'ambiente.

Ecco i dettagli.

Bonus biciclette 2022: cos'è e come funziona

Sgomberiamo il campo da ogni possibile dubbio. Come appena accennato, il bonus biciclette o meglio il bonus mobilità sostenibile consiste in un credito d'imposta, nella misura massima di 750 euro, previsto per le persone fisiche che dal primo agosto 2020 al 31 dicembre 2020 hanno fronteggiato spese per comprare biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. Non solo: al fine di aver diritto all'agevolazione è obbligatorio altresì aver consegnato per la rottamazione un vecchio veicolo di categoria M1.

L'agevolazione è stata predisposta nell'ambito dell'art. 44, comma 1 del Decreto Rilancio. Mentre il provvedimento firmato il 28 gennaio 2022 dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha indicato, nel dettaglio, criteri e modalità di fruizione dell'agevolazione in oggetto. La spesa totale stanziata per il bonus mobilità sostenibile o bonus biciclette 2022 corrisponde a 5 milioni di euro.

Le domande mirate ad accedere a questo beneficio potranno essere fatte pervenire dal 13 aprile al 13 maggio 2022, per il tramite di un modello di comunicazione recentemente approvato e che i contribuenti dovranno obbligatoriamente trasmettere all'Agenzia delle Entrate, nel lasso di tempo indicato, al preciso fine di non perdere l'agevolazione in esame. Infatti, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 settembre scorso aveva indicato – in linea generale – le modalità di accesso al credito in oggetto, rinviando appunto ad un successivo

provvedimento dell' Agenzia delle Entrate, espressamente mirato a dettagliare il meccanismo e specificare i termini per fare domanda.

Agenzia delle Entrate, provvedimento del 28 gennaio 2022

Per ogni altra informazione è possibile consultare il provvedimento 28 gennaio 2022 dell' Agenzia delle Entrate recante.

A chi spetta il bonus biciclette

Rimarchiamo che le attuali norme di legge hanno predisposto un credito d' imposta a favore delle persone fisiche che:

- hanno acquistato biciclette, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile nel periodo dal primo agosto 2020 al 31 dicembre 2020;
- hanno consegnato per la rottamazione, nell' identico periodo, contestualmente all' acquisto di un mezzo, nuovo o usato, con emissioni di CO₂ comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo mezzo di categoria M1 facente parte di quelli previsti dalla normativa in materia (art. 1, comma 1032 della Legge n. 145 del 2018).

Ma attenzione alla seguente doverosa puntualizzazione: il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno un anno allo stesso soggetto intestatario del nuovo mezzo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto dello stesso veicolo.

Il credito d' imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere sfruttato non oltre il periodo d' imposta 2022.

Quanto spetta

Come detto in premessa l' importo del bonus bicicletta 2022 è pari a un massimo di 750 euro. Entro il 23 maggio 2022 l' Agenzia delle Entrate dovrà pubblicare la percentuale del credito d' imposta spettante a ciascun soggetto.

Se l' ammontare complessivo delle predette spese agevolabili risulterà inferiore al limite complessivo di spesa, allora la percentuale sarà pari al 100% (quindi max 750 euro).

Quando e come fare domanda di bonus biciclette

Da notare che la richiesta del bonus mobilità bici può essere fatta soltanto per via telematica, tramite i servizi messi a disposizione dall' Agenzia delle Entrate.

Con il provvedimento di dettaglio dello scorso 28 gennaio, l' Agenzia delle Entrate ha indicato il modello da utilizzare per fare richiesta. Inoltre, entro 5 giorni dalla presentazione della stessa sarà rilasciata, nell' Area Riservata del sito dell' Agenzia, una ricevuta che ne comprova la presa in carico; oppure lo scarto, con l' indicazione delle collegate motivazioni.

Scadenza bonus bicicletta 2022

La domanda per il bonus mobilità 2022 può essere inviata, come detto sopra, dal 13 aprile al 13 maggio 2022; nello stesso periodo è anche possibile:

- inviare una nuova istanza in sostituzione della precedente già inviata;
- oppure presentare la rinuncia integrale al credito d'imposta precedentemente comunicato.

Come richiedere bonus bici

La domanda per ottenere il bonus biciclette 2022 può essere inviata esclusivamente con modalità telematiche:

- direttamente dal contribuente con accesso tramite SPID
- oppure tramite un soggetto intermediario incaricato della trasmissione delle dichiarazioni (via Entratel e Fisconline).

Come compilare il modulo di domanda

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato una apposita guida alla compilazione della domanda di bonus biciclette 2022 reperibile da qui.

Come utilizzare il credito d'imposta

Come sopra accennato, l'Agenzia delle Entrate indica inoltre che la percentuale del credito d'imposta spettante a ogni persona fisica che farà domanda di bonus mobilità bici, sarà resa nota, con un provvedimento ad hoc, entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ossia il 13 maggio. Solo allora si saprà, sulla scorta del numero di domande ricevute e nel rispetto dei limiti di spesa di 5 milioni di euro, l'ammontare del credito spettante.

Il credito d'imposta del bonus mobilità sostenibile è utilizzabile solo nella dichiarazione dei redditi; quindi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d'imposta 2022. In particolare, l'avente diritto dovrà indicare – nella dichiarazione dei redditi l'ammontare del credito d'imposta spettante.

PRASSI DELLA SETTIMANA

PROVVEDIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Provvedimento 143438 del 27 aprile 2022](#)

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell'autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19", come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021.

- ◆ [Modello autodichiarazione Aiuti di Stato](#)
- ◆ [Istruzioni](#)

[Provvedimento 143350 del 27 aprile 2022](#)

Individuati i livelli di **affidabilità fiscale relativi al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021**, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

RISOLUZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

[Risoluzione 19/E del 22 aprile 2022](#)

Istituito il **codice tributo** per l'utilizzo, tramite modello F24, del **credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici** iscritte al registro degli operatori di comunicazione per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite.

RISPOSTE AGLI INTERPELLI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Le Risposte alle istanze di interpello **pubblicate dal 22.04.2022 al 29.04.2022**, dalla **n. 206 del 22.04.2022 alla n. 239 del 29.04.2022**, sono consultabili direttamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate al seguente link: [Risposte alle istanze di interpello di Aprile](#)

LO SCADENZARIO DAL 29.04.2022 AL 13.05.2022Venerdì **29 Aprile 2022**

Trasmissione all'Agenzia delle entrate, **della comunicazione** dell'opzione per lo **sconto** in fattura o la **cessione** del credito relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi, per le spese sostenute nel **2021** e alle rate **residue** del **2020**. La trasmissione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai beneficiari delle detrazioni o tramite intermediari abilitati.

ATTENZIONE: Proroga del termine di comunicazione dell'opzione di cessione del credito o sconto in fattura per i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e per i titolari di partita IVA. In particolare, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società e i titolari di partita IVA, che sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi entro il 30 novembre 2022, possono trasmettere le comunicazioni di opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successivamente al 29 aprile 2022, ma comunque **entro il 15 ottobre 2022**.

Sabato **30 Aprile 2022**

Il Decreto Milleproroghe 2022 ha previsto **che i contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione** conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (prima dell'8 marzo 2020⁴³), possono presentare una **nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30 aprile 2022**, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente

⁴³ 21 febbraio 2020, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta "zona rossa" (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

piano di pagamento.

Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani viene determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.

Lunedì **2 Maggio 2022**

Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono provvedere al versamento **dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/04/2022** o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/04/2022.

Lunedì **2 Maggio 2022**

I soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato devono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (**Esterometro**), relativi al **1° trimestre 2022**, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche (ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, DLgs del 05/08/2015 n. 127).

Lunedì **2 Maggio 2022**

Ultimo giorno utile per **presentare la dichiarazione**, da parte delle imprese di **autotrasporto**, necessaria alla fruizione **del beneficio fiscale** previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. n.504/95, relativamente ai **consumi di carburante** effettuati nel primo **trimestre 2022** (periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 marzo 2022). Sul sito Internet di questa Agenzia, all'indirizzo www.adm.gov.it (Accise – Prodotti energetici - Benefici per il gasolio da autotrazione – Benefici gasolio autotrazione 1° trimestre 2022) è disponibile **il software** aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione relativa al primo trimestre 2022.

Lunedì **2 Maggio 2022**

Ultimo giorno utile per l'invio telematico diretto o tramite intermediari abilitati della **dichiarazione IVA 2022** (anno d'imposta 2021).

Lunedì 2 Maggio 2022	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre 2022 , utilizzando il mod. IVA TR .
Lunedì 2 Maggio 2022	I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che hanno presentato entro l'11 aprile 2022 , domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2022 (anno d'imposta 2021), possono, entro il 2 maggio 2022 (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di sabato), richiedere , all'Ufficio del CONI territorialmente competente, la rettifica di eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco provvisorio . L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI sul sito www.coni.it , entro il 10 maggio .
Lunedì 2 Maggio 2022	I legali rappresentanti degli Enti del Terzo Settore , che hanno presentato entro l'11 aprile 2022 , domanda di accreditamento per l'accesso al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2022 (anno d'imposta 2021), possono, entro il 2 maggio 2022 (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di sabato), chiedere la rettifica di eventuali errori di iscrizione rilevati nell'elenco provvisorio pubblicato dal Ministero del Lavoro il 15 aprile. Il Ministero del lavoro pubblicherà, entro il 10 maggio 2022 , l'elenco degli Enti del Terzo Settore accreditati al contributo del 5x1000 con le variazioni apportate , indicando per ciascun nominativo la denominazione, la sede e il codice fiscale.
Lunedì 2 Maggio 2022	Le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, che hanno presentato entro l'11 aprile 2022, domanda di accreditamento per l'accesso al

beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2022 (anno d'imposta 2021), possono richiedere eventuali correzioni di errori rilevati [nell'elenco provvisorio](#), (per agevolare la consultazione degli elenchi è disponibile il [motore di ricerca dell'Agenzia delle Entrate](#)) non oltre il 2 maggio 2022 (in quanto il termine ordinario del 30 aprile cade di sabato), dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il 10 maggio.

Lunedì **2 Maggio 2022**

I soggetti obbligati ad assolvere **l'imposta di bollo su libri, registri e altri documenti informatici** rilevanti ai fini tributari (**escluse le e-fatture**) devono eseguire il pagamento, in unica soluzione, per quelli **emessi o utilizzati nell'anno precedente** (in un'unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 (per gli enti pubblici, F24-Ep), esclusivamente con modalità telematica, indicando il codice tributo: **2501 imposta di bollo su libri, registri e altri documenti rilevanti ai fini tributari**.

Lunedì **2 Maggio 2022**

I **contribuenti** obbligati al pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato **per i quali non è possibile l'addebito sulle fatture** emesse dalle imprese elettriche, devono provvedere al versamento della **seconda rata trimestrale del canone RAI** (23,93 euro).

Lunedì **2 Maggio 2022**

I Soggetti passivi, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, **che facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione Europea** tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (**marketplace**),

una piattaforma digitale, un portale o mezzi analoghi **devono inviare, esclusivamente in via telematica**, direttamente o tramite intermediario abilitato, la **comunicazione dei dati relativi a ciascun fornitore** che ha effettuato almeno una vendita a distanza (vendite a distanza intracomunitarie di beni e vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi) nel **primo trimestre 2022**.

Lunedì **2 Maggio 2022**

Gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 (quali Banche, società, Poste Italiane S.p.a., gli Intermediari Finanziari, le Imprese di Investimento, gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, le Società di Gestione del Risparmio, nonché ogni altro Operatore Finanziario), devono inviare in via telematica utilizzando il software SID - Gestione Flussi Anagrafe Rapporti, la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (marzo 2022), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria.

Lunedì **2 Maggio 2022**

Le **strutture sanitarie private** devono comunicare all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi nel 2021 in nome e per conto di ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno di dette strutture in esecuzione di un rapporto, intrattenuto direttamente con il paziente, che dia luogo a reddito di lavoro autonomo.

L'invio della comunicazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il [modello SSP](#) disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.

Lunedì **9 Maggio 2022**

Termine "**ultimo**" per il versamento delle rate **scadute nel 2020, considerando i 5 giorni di tolleranza**.

Ricordiamo che la legge di conversione del "Decreto

Sostegni-ter" ([Legge n. 25/2022](#)) ha previsto la riammissione ai benefici della "Definizione agevolata" per i contribuenti decaduti a causa del mancato, tardivo o insufficiente pagamento, entro il 9 dicembre 2021 (14 dicembre considerando i 5 giorni di tolleranza, termine definito dal Decreto Fiscale" n. 146/2021), delle rate in scadenza negli anni 2020 e 2021.

Contributi a fondo perduto commercio al dettaglio

Entro il 24 maggio 2022, deve essere presentata l'istanza per richiedere il contributo a fondo perduto riservato ai commercianti al dettaglio (articolo 2, DI n. 4/2022).

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022 e sino alle ore 12:00 del 24 maggio 2022. Tramite l'apposito portale gestito da [Invitalia](#).

Liquidazioni periodiche Iva

In materia di IVA, entro il 16, i contribuenti mensili sono tenuti a liquidare e a versare l'Iva di aprile (F24 con codice tributo 6004).

A maggio, i contribuenti trimestrali devono liquidare e a versare l'Iva del 1° trimestre 2022 (F24 con codice tributo 6031). Infatti, i soggetti c.d "trimestrali" eseguono le liquidazioni e i versamenti relativi ai primi tre trimestri entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre; la liquidazione relativa al quarto ed ultimo trimestre, va effettuata entro il 16 marzo dell'anno successivo a tale ultimo trimestre.

730 precompilato, dal 23 maggio disponibile online

Il D.L. 4/2022, decreto Sostegni-ter, post conversione in legge, ha rimandato la data a partire dalla quale la dichiarazione dei redditi precompilata, 730 e modello Redditi, sarà messa a disposizione dei contribuenti.

Nello specifico, la proroga prende spunto dal fatto che le comunicazioni delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito per le spese 2021, possono essere effettuate entro il 29 aprile. Considerato che tali opzioni impattano indirettamente sui dati della precompilata, questa sarà disponibile dal 23 maggio 2022. Rispetto al termine ordinario del 30 aprile (articolo 1, comma 1, Dlgs 175/2014) (comma 2).

Modelli Intrastat

Entro il 25 maggio devono essere presentati gli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese/trimestre precedente nei confronti di soggetti UE.

Ultima chiamata per le Li.Pe. 1° trimestre

Entro fine mese deve essere presentato il modello liquidazione periodica dell'Iva. In tal modo, i contribuenti danno evidenza al Fisco dei dati riepilogativi delle liquidazioni effettuate per ogni mese o trimestre. Nello specifico, il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.

Dunque, entro il 2 maggio (il 30 aprile cade di sabato, la scadenza va a lunedì)) deve essere presentata la Li.Pe. del 1° trimestre 2022.

Bollo sulle fatture elettroniche

Il mese si chiude con il versamento telematico dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2022. Attenzione, se l'importo dovuto per il primo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre. Ancora, se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.